TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 931

Informazione sull'attività svolta dagli organi di rappresentanza

Il testo delle deliberazioni di ciascun COBAR e' affisso negli albi delle unita' di base e, ove necessario, in quelli delle unita' elementari in cui l'unita' di base si articola. Il testo delle deliberazioni di ciascun COIR e' inviato ai COBAR che hanno provveduto alla sua elezione, per l'affissione agli albi delle unita' di base. Il testo delle deliberazioni del COCER e' inviato a tutti i COIR e da questi ai COBAR per l'ulteriore diffusione tramite gli albi delle unita' di base. Le suddette attivita' sono effettuate a cura e a spese dell'Amministrazione militare. E' vietata ai militari la divulgazione delle deliberazioni medesime, a eccezione delle deliberazioni del COCER.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, non più in vigore dal 17 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	IX — Esercizio dei diritti
Capo	I — Associazioni delle categorie di militari in congedo e dei pensionati
Sezione	IX — Disposizioni particolari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-931-informazione-sull-attivita-svolta-dagli-organi-di-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

rappresentanza/versione/0